



Corso di giornalismo della Svizzera italiana

STATUTO

Art. 1

È costituita in Lugano ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS un'associazione denominata *Corsi di giornalismo della Svizzera italiana*. L'Associazione non si propone fini di lucro.

Art. 2

Scopo dell'Associazione è promuovere la formazione di giornalisti¹ della Svizzera italiana.

Art. 3

Per perseguire lo scopo di cui all'art. 2, l'Associazione si propone di:

- offrire alle diverse figure interessate una formazione di base come "operatore/operatrice dei media", finalizzata al rilascio del conseguente Certificato di perfezionamento professionale;
- organizzare il percorso modulare di preparazione all'esame di Diploma Cantonale di Giornalista;
- organizzare corsi di formazione continua a favore di operatori dei media e giornalisti attivi professionalmente.

Art. 4

Può chiedere di divenire membro dell'Associazione chiunque ne faccia richiesta scritta, condividendone gli scopi; la domanda di ammissione comporta il riconoscimento degli obblighi statutari e il pagamento della quota sociale.

La Commissione è competente per proporre l'ammissione di nuovi soci, che può essere rifiutata senza indicazione di motivi; in caso di rifiuto il richiedente può interporre ricorso all'Assemblea dei soci contro la decisione entro 30 giorni dalla sua notifica.

Art. 5

La qualità di membro della Commissione si perde per decesso, dimissione o esclusione.

Le dimissioni devono essere comunicate al Presidente per iscritto per ogni fine del mese e con un preavviso di 6 mesi; il socio dimissionario resta però debitore della quota sociale dell'anno accademico corrente.

In caso di mancato pagamento della quota sociale annuale, la Commissione può decidere l'esclusione di un socio.

¹ Per rendere la lettura più scorrevole i termini riferiti a funzioni e persone saranno riportati solo al maschile. È naturalmente compresa anche l'accezione femminile.

Art. 6

I mezzi dell'Associazione sono costituiti dalle quote sociali annuali dei singoli soci decise dall'Assemblea e fissati nella Convenzione (annesso I) e da eventuali elargizioni di terzi. Il solo patrimonio sociale risponde degli impegni dell'Associazione; è pertanto esclusa qualsiasi responsabilità personale dei singoli soci.

Art.7

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- la Commissione;
- l'Ufficio di revisione.

Art. 8

L'Assemblea è l'organo supremo dell'Associazione e si compone dei rappresentanti dei soci firmatari della Convenzione. Ogni socio ha diritto a due rappresentanti in grado di poter impegnare l'Azienda o l'Associazione che li delega.

Ogni socio firmatario della Convenzione ha diritto di esprimere un solo voto.

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno ed ogni volta che lo richiedono la Commissione e un quinto dei membri soci.

La convocazione e l'ordine del giorno devono pervenire ai membri per lettera almeno dieci giorni prima della riunione.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei membri presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Per modificare gli Statuti o sciogliere l'Associazione è richiesto il voto dei 2/3 dei presenti.

Art. 9

L'Assemblea:

- elegge il Presidente, la Commissione e il segretariato (segretario e contabile) della Commissione;
- può nominare l'Ufficio di revisione;
- ha il diritto di revoca degli altri organi;
- decide circa l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- approva lo statuto e le sue modifiche;
- approva il rapporto di attività e il preventivo annuale;
- approva i conti annuali ed il rapporto dell'Ufficio di revisione;
- determina la quota sociale annua;
- decide su proposte presentate dalla Commissione o dai soci;
- decide lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10

La Commissione è composta dal Presidente e da 12 membri nominati dall'Assemblea. I compiti e la composizione della Commissione, così come i compiti del Direttore sono definiti nella Convenzione (annesso I).

Le cariche hanno una durata biennale con diritto di rieleggibilità.

L'Associazione è validamente impegnata verso terzi dalla firma collettiva del Presidente e del Direttore.

La Commissione si riunisce ogni qualvolta le circostanze lo esigano, su convocazione del Presidente o su richiesta di un quinto dei membri.

La Commissione decide a maggioranza assoluta (almeno 7 voti). In caso di parità decide il Presidente. Per gli assenti è esclusa la possibilità di procura. Ai lavori commissionari partecipano, senza diritto di voto, il direttore e la segretaria della Commissione.

Art. 11

L'Ufficio di revisione si compone da uno a due membri; essi sono nominati per un periodo di due anni e sono rieleggibili.

Esso esamina i conti annuali dell'Associazione e redige il relativo rapporto all'attenzione dell'Assemblea.

Art. 12

In caso di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio sarà ridistribuito ai membri in proporzione alla quota da loro versata.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto sono applicabili gli art. 60 e segg. del CCS.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Lugano il giorno 7 febbraio 2019

Annesso I: Convenzione del 7 febbraio 2019